

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 187 del 20 settembre 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

BATTISTI - BUSCHINI

***“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13 «DISCIPLINA
DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE»”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE N.

CONCERNENTE

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13 "DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO
RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE"**

Giuseppe Battisti (FRO BATTISTI)

Maurizio Busceti
(Busceti)

RELAZIONE

Com'è noto la Valle del Sacco rappresenta una delle aree contaminate che lo Stato italiano ha classificato come pericolose e che necessitano di interventi di bonifica per evitare danni ambientali e sanitari. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 novembre 2016 si è provveduto alla "Perimetrazione del sito di interesse nazionale «Bacino del fiume Sacco»" e, da ultimo, il ministero dell'ambiente e la Regione Lazio hanno sottoscritto un accordo di programma (marzo 2019) per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei territori ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale bacino del Fiume Sacco.

Al fine di porre in essere ulteriori misure a salvaguardia degli equilibri ecologici dell'area in questione, la presente proposta intende dichiarare per legge tale territorio area ad elevato rischio di crisi ambientale così da poter applicare alla stessa anche i dettami della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale".

Tale percorso consentirà agli enti locali di svolgere un ruolo determinante nella programmazione del proprio territorio, attraverso il riconoscimento di importanti competenze..



Art. 1

(Modifica alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale")

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 13/2019 è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Disposizioni finali)

1. In fase di prima attuazione, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute umana, i Siti di interesse nazionale (SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, ricadenti nel territorio della regione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale per gli effetti della disciplina di cui alla presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale avvia le procedure per l'adozione del piano di risanamento."



Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

St. Battist